



Direzione Risorsse Umane

Alle Segreterie degli Organi di
Coordinamento delle RSA

- DIRCREDITO-FD
- FABI
- FIBA-CISL
- FISAC-CGIL
- SINFUB
- UILCA
- SEDE

Roma, 25 settembre 2012

La Banca conferma l'impegno a porre in essere appositi interventi di agevolazione finanziaria a favore dei lavoratori esodati/esodandi che abbiano risolto/risolvano il proprio rapporto di lavoro successivamente al 4 dicembre 2011 per accedere al Fondo di solidarietà, in applicazione degli accordi del 17 febbraio e 27 luglio 2010, laddove i tempi di autorizzazione da parte dell'INPS superino i 6 mesi e qualora gli interessati ne facciano richiesta.

BNL SPA - Direzione Generale

Verbale di accordo

In Roma, il giorno 25 settembre 2012

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL)

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FABl, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

premesso che

- BNL e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, in relazione alle tensioni occupazionali riconducibili ai processi di riassetto organizzativo della Banca, hanno stipulato il 17 febbraio 2010 l'Accordo riguardante il Piano per i "Progetti di Business e Scenario Risorse Umane per il triennio 2010-2012" (e successiva integrazione di cui all'Accordo 27 luglio 2010);

- la riforma previdenziale intervenuta nel mese di dicembre 2011 ha modificato l'impalcatura del sistema pensionistico italiano, incidendo, tra gli altri, anche sulle situazioni dei lavoratori che avevano presentato domanda di accesso al Fondo di solidarietà di settore ai sensi dell'Accordo di cui al punto che precede;

- l'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;

- potenziali destinatari di tale salvaguardia sono, tra gli altri, i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore da data successiva al 4 dicembre 2011, sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l'accesso alla prestazione risulti autorizzato dall'INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previdenti;

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 ha determinato il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento;

- il D.L. n. 95 del 2012, convertito nella l. n. 135 del 7 agosto 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, tra gli altri, ad un ulteriore contingente di lavoratori che,

Di
Fiorini
or
more
or
Lofu

DIRCREDITO-FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINIFUB ULICA

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali

BNL S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti stipulanti il presente Verbale di accordo convengono di incontrarsi di norma con cadenza trimestrale, a richiesta di una di esse, per esaminare congiuntamente l'evoluzione complessiva della materia;
3. in ogni caso, laddove dovesse verificarsi il raggiungimento dei contingenti di cui al D.M. 1° giugno 2012, art. 2, lett. C) e 6, e al D.L. n. 95/2012, art. 22, punto 1, lett. b), convertito nella l. n. 135 del 7 agosto 2012, le Parti si incontreranno per valutare gli opportuni interventi, ivi compreso il blocco delle uscite ancora previste;
4. qualora nell'ambito del predetto confronto le Parti dovessero verificare l'esistenza di situazioni accertate e consolidate di lavoratori esodati/esodandi che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro successivamente al 4 dicembre 2011 per accedere al Fondo di solidarietà – in applicazione degli accordi del 17 febbraio e 27 luglio 2010 – esclusi dall'INPS dalle liste di salvaguardia, l'azienda si dichiara sin d'ora disponibile a ricercare le possibili soluzioni nei confronti dei lavoratori interessati.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

- l'INPS ha avviato le attività che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai lavoratori interessati, hanno determinato una oggettiva incertezza del quadro normativo;
- le modifiche del quadro giuridico/normativo, con riferimento alla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori interessati, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, l. 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
- l'INPS ha avviato le attività che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al Fondo di solidarietà da parte dei lavoratori "salvaguardati"